

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2704**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPPELLI, BIONDI, FONTANA ELIO, REGGIANI, VIETTI,
ZOLLA***Presentata il 10 luglio 1981*

Contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Associazione italiana ciechi di guerra è stata costituita dagli stessi ciechi di guerra che, organizzati fin dal gennaio 1968 autonomamente come comitato nazionale, hanno concretamente operato per una legislazione pensionistica più sensibile alle esigenze dei grandi invalidi maggiormente colpiti, in particolare, dei ciechi di guerra. La trasformazione del comitato nazionale nella Associazione italiana ciechi di guerra è avvenuta con atto notarile del 23 maggio 1979, che ha sancito la costituzione in personalità giuridica autonoma di un'esperienza ultra decennale.

L'Associazione ciechi di guerra, cui aderisce la maggioranza dei titolari (militari e civili) di pensioni per causa del servizio di guerra, per fatti di guerra o attinenti alla guerra, per causa di servizio o per

fatti attinenti le esercitazioni militari in tempo di pace, ha per statuto la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei superinvalidi privi della vista, nonché dei loro superstiti aventi titolo a trattamento pensionistico di reversibilità.

L'Associazione è nata dalla esigenza inderogabile dei grandi invalidi ciechi di guerra di costituire, fin dal 1968, un organismo associativo che curasse i loro interessi peculiari e i loro diritti non sufficientemente e non equamente valutati e tutelati nell'ambito delle associazioni di categoria che li avevano tra i loro iscritti e nelle quali essi costituivano una esigua minoranza.

I promotori e i dirigenti dell'Associazione nel corso degli anni hanno svolto, con ferma volontà e abnegazione, un'atti-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vità intensa che ha consentito di acquisire un'insostituibile esperienza — tra l'altro — nella problematica generale e specifica della pensionistica di guerra e nella cura ed assistenza delle singole pratiche dei soci e comunque dei ciechi di guerra. Infatti, il Ministero del tesoro ha formalmente invitato l'Associazione a partecipare, con un proprio esperto, ai lavori del comitato tecnico istituito presso la direzione generale delle pensioni di guerra.

Tale attività intensa e qualificata, a livello sia internazionale sia nazionale, pur se sorretta dal sacrificio personale dei soci, sempre più numerosi, e soprattutto dei loro dirigenti democraticamente eletti, impegnati quotidianamente in un'azione di studio, di patronato, di promozione sociale e di organizzazione, ha avuto ed ha un costo che non può essere ulteriormente sopportato senza un modesto ma adeguato contributo statale che consenta all'Associazione di perseguire e raggiungere i fini di elevato valore sociale che si è posta in favore della categoria.

Le funzioni che statutariamente l'Associazione intende svolgere nei confronti dei soci, ovvero dei cittadini che abbiano riportato minorazioni visive ascrivibili alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (per la partecipazione ad operazioni belliche o per eventi connessi alla guerra, per incidenti causati da ordigni residuati o in uso alle forze armate, ovvero per servizio militare in tempo di pace) e dei loro superstiti e congiunti, sono le seguenti:

1) collaborazione attiva con il Parlamento, il Governo e le amministrazioni statali per lo studio di iniziative legislative riguardanti la categoria;

2) collaborazione con le amministrazioni regionali, provinciali e locali e con gli enti pubblici per l'interpretazione e l'applicazione delle leggi vigenti in favore dei suoi iscritti nonché per il rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 482, sul collocamento obbligatorio degli invalidi, delle vedove e degli orfani;

3) interventi presso le suddette amministrazioni per la soluzione di pratiche concernenti gli assistiti;

4) lo studio della legislazione riguardante la pensionistica di guerra, comparandola con quella degli altri paesi ed in particolare con quelli del MEC;

5) rappresentanza degli interessi morali ed economici della categoria;

6) consulenza legale e amministrativa in merito a domande, ricorsi e liquidazioni di pensioni di guerra, interventi per la mancata o inesatta applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sui benefici combattentistici;

7) ricerca, anche in campo internazionale, nell'ambito tiflogico e tiftotecnico, per l'autonomia dei non vedenti, nonché reperimenti degli studi e dei prodotti necessari ai soci.

Tali attività saranno integrate dalle iniziative che le sedi periferiche, già costituite in ogni regione, hanno intrapreso o intendono organizzare per garantire ai soci una tutela specifica e qualificata, resa necessaria dalle particolari esigenze dei grandi invalidi minorati della vista, specie se soli o donne o plurimutilati (per i quali l'attuale istituto dell'accompagnatore militare è del tutto inadeguato).

Si tratta di una problematica che non può essere affrontata soltanto con l'elargizione di benefici economici, ma che deve comportare la fornitura di una serie di servizi e di iniziative su scala locale, quali per esempio: la creazione di centri di lettura a stampa in Braille o di registrazioni di libri, riviste e giornali; il sostegno alle vedove e agli orfani bisognosi; la promozione di un servizio di assistenza e di accompagnamento qualificato e personalizzato; l'organizzazione di incontri sociali e culturali o ricreativi, ecc.

Allo scopo di realizzare i fini sopra accennati, l'Associazione italiana ciechi di guerra approfondirà i contatti con tutte le analoghe organizzazioni estere ed internazionali e, in particolare, della Comunità economica europea, delle quali è ormai

l'interlocutrice naturale; con le competenti amministrazioni centrali e locali; con le altre associazioni.

Ma per operare proficuamente, essa non può più accontentarsi di riconoscimenti formali, come l'invito nel Comitato ministeriale per le pensioni di guerra, o di ordini del giorno come quelli votati da entrambe le Camere per un futuro finanziamento pubblico. L'Associazione ha piuttosto l'urgente necessità di contare su mezzi finanziari strettamente indispensabili per far fronte alle spese più elementari al fine del miglior funzionamento, quanto meno, della sede centrale e per il più produttivo impiego del personale, sia pure ridotto al minimo.

Onorevoli colleghi! Per i motivi susposti sottoponiamo al vostro esame la presente proposta di legge che, all'articolo 1, prevede un contributo annuo di soli 300 milioni di lire, somma assolutamente indispensabile, pur nella sua modestia, per l'affitto delle sedi (centrale e periferiche)

di cui l'Associazione italiana ciechi di guerra, a differenza delle altre associazioni privatizzate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non dispone, la parziale copertura delle spese di funzionamento dell'Associazione, il sostegno dell'attività associativa, di promozione sociale, di tutela e di protezione degli associati.

La concessione di tale contributo è prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1-undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, per le associazioni nazionali che perseguono, statutariamente e concretamente, fini socialmente e moralmente rilevanti. Tale contributo, peraltro, non può andare esclusivamente a beneficio delle organizzazioni che godevano in precedenza di finanziamenti statali per attività assistenziali poi trasferite alle Regioni ed altri enti locali, ma deve garantire il sostegno delle attività di promozione sociale soprattutto per le associazioni più meritevoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, a decorrere dal 1° gennaio 1981 è concesso all'Associazione italiana ciechi di guerra un contributo annuo di lire 300 milioni, per il sostegno dell'attività associativa, di promozione sociale, di tutela e di protezione degli associati.

ART. 2.

All'onere annuo di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.